

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Art. 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11, disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia nel territorio del Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Art. 2

(Finalità del sistema)

1. I servizi educativi per la prima infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità dei bambini.

2. La realizzazione delle finalità del sistema consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti ed attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capaci di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

3. La realizzazione di tali finalità consegue, altresì, alla stretta integrazione dei servizi con le famiglie riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione ed alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

4. I servizi educativi per la prima infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell'infanzia.

Art. 3

(Servizi istituiti)

1. Nel Comune di Gressoney-Saint-Jean sono istituiti i seguenti servizi per la prima infanzia:

- a) asilo nido;
- b) garderie d'enfance;

Art. 4

(Capienza delle strutture)

1. La giunta comunale stabilisce annualmente, sulla base delle caratteristiche dei locali e dell'organizzazione dei servizi, la capienza massima delle strutture, l'eventuale individuazione di posti da destinare alla frequenza a tempo parziale, nell'ambito del servizio di asilo nido, nonché le modalità di assegnazione degli stessi.

Art. 5

(Utenza)

1. Ai servizi per la prima infanzia istituiti nel Comune di Gressoney-Saint-Jean sono ammessi tutti i minori, in età utile, residenti nel Comune di Gressoney-Saint-Jean .

2. L'ammissione di minori residenti in altri comuni è possibile solo in caso di mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili, dando comunque priorità ai minori residenti nella Comunità montana Walser Alta Valle del Lys.

3. Nel caso di minori non residenti nel Comune di Gressoney-Saint-Jean, l'ammissione è subordinata all'approvazione di apposita convenzione con il comune di residenza.

Art. 6

(Domande di ammissione)

1. La Giunta Comunale stabilisce i termini per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di asilo nido e guarderie ed approva la documentazione da produrre in allegato alle stesse.

2. Tutte le domande di ammissione possono essere presentate a decorrere dal giorno della nascita del minore di cui si chiede l'inserimento.

Art. 7

(Formazione delle graduatorie)

1. In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, la Giunta Comunale approva, nel termine di sessanta giorni da quello fissato per la presentazione delle domande di ammissione al servizio di asilo nido e guarderie, la relativa graduatoria, assegnando ai richiedenti i punteggi stabiliti dalla giunta comunale con proprio atto di indirizzo.

2. La graduatoria di cui al comma 1 viene aggiornata trimestralmente dalla stessa Giunta Comunale, sulla base delle domande pervenute nel periodo di riferimento.

Art. 8

(Inserimenti, rinunce, esclusioni ed assenze)

1. Con proprio atto di indirizzo la giunta comunale stabilisce le modalità per l'inserimento dei minori all'interno dei diversi servizi, per l'eventuale rinuncia da parte del nucleo familiare all'inserimento di un minore utilmente collocato in graduatoria, nonché per l'esclusione di un minore già inserito.

2. Con il medesimo atto vengono definite le assenze, con particolare riferimento alle modalità di riammissione a seguito di malattia.

Art. 9

(Quote di partecipazione)

1. Le quote di partecipazione sono stabilite annualmente dalla giunta comunale, sulla base dei seguenti criteri:

- a) quota di frequenza mensile per il servizio di asilo nido;
- b) quota di iscrizione mensile, per ogni minore, per il servizio di garderie d'enfance;
- c) quota di frequenza oraria per il solo servizio di garderie d'enfance, aggiuntiva alla quota di iscrizione mensile.

2. L'eventuale concessione di riduzioni od esenzioni dal pagamento delle quote di partecipazione, possono essere disciplinate dalla giunta comunale con proprio atto di indirizzo.

Art. 10

(Pubblicità del regolamento)

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 60, comma 6 dello statuto comunale, sarà pubblicata all'albo pretorio per la durata di quindici giorni, dopo l'adozione da parte del Consiglio Comunale e a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione all'albo pretorio.